

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2837

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato DURAND de la PENNE**

Presentata il 10 dicembre 1965

Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 37 della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, ha abrogato la norma contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificata dall'articolo 6, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

In conseguenza di tale abrogazione i pensionati della previdenza sociale, che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, non sono più soggetti alla riduzione del trattamento complessivo di pensione, pari ad un terzo del trattamento stesso. E con ciò è stata finalmente accolta l'aspirazione di tanti interessati, costretti a prestare, in età non più giovane, la loro attività lavorativa alle dipendenze di terzi, a causa dell'esiguo ammontare della pensione di cui sono titolari, insufficiente per fronteggiare le più modeste esigenze di vita.

D'altra parte occorre rilevare che con sentenza della Corte costituzionale n. 65 in data 10 maggio 1963, è stato dichiarato incostituzionale, per eccesso della delega contenuta nella legge 4 aprile 1952, n. 218, l'articolo 25, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che aveva esteso la riduzione di un quarto (già prevista dall'articolo 12 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218), alle pensioni per l'invalidità e vecchiaia spettanti ai titolari di trattamenti corrisposti dalle gestioni speciali dell'I.N.P.S. (esattoriali, telefonici, daziari,

aziende private del gas, elettrici e dipendenti E.N.El.).

È inoltre da rilevare che l'articolo 37 della menzionata legge n. 903, ha implicitamente soppresso anche la riduzione di un terzo sulle pensioni spettanti agli autoferrotrantvieri, in quanto l'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sanciva che tale riduzione veniva operata a detti dipendenti secondo le norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria.

Allo stato attuale della legislazione, pertanto, la riduzione della pensione, nel caso di titolari che prestino la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, viene effettuata, nella misura di un quarto della pensione stessa, solo nei riguardi dei pensionati della Cassa nazionale di previdenza marittima, ai sensi dell'articolo 52, commi secondo, quinto e sesto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Onorevoli colleghi! Ritengo che, dopo la soppressione delle analoghe norme, la sopravvivenza delle disposizioni contenute nel citato articolo 52 costituisca una palese disparità di trattamento, del tutto ingiustificata, a danno dei pensionati marittimi; pertanto stimo doveroso sottoporre alla vostra approvazione la presente proposta di legge, che ne prevede l'abrogazione, dalla stessa data (1° gennaio 1965) dalla quale ha avuto effetto l'articolo 37 della ripetuta legge 21 luglio 1965, n. 903.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 52 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1962, n. 2109, sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1965.